



COMUNE DI LESTIZZA

PROVINCIA DI UDINE

Via Roma 36 ---- 33050 Lestizza

Codice Fiscale: 80000470304 Partita IVA: 00476630306

☎ 0432 760896 - 0432 760084 Fax 0432 761700

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29 agosto 2019 avente ad oggetto:
Modifica dello Statuto Comunale

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29 agosto 2019 è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi in data 03/09/2019 fino al 17/09/2019, senza che siano giunti reclami o proteste.

<i>TESTO PRECEDENTE</i>	<i>TESTO VIGENTE</i>
<p style="text-align: center;">- TITOLO II -</p> <p style="text-align: center;">L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE</p> <p style="text-align: center;">Capo I I consiglieri Comunali</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 12 Dimissioni del Consigliere</p> <p>1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono rassegnate in forma scritta al Consiglio comunale.</p> <p>2. Le dimissioni sono irrevocabili e diventano efficaci con l'adozione della delibera di surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.</p> <p>3. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.</p> <p>4. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19/03/1990 nr. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18/01/1992 nr. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La</p>	<p style="text-align: center;">- TITOLO II -</p> <p style="text-align: center;">L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE</p> <p style="text-align: center;">Capo I I consiglieri Comunali</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 12 Dimissioni del Consigliere</p> <p>1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono rassegnate in forma scritta al Consiglio comunale.</p> <p>2. Le dimissioni sono irrevocabili e diventano efficaci con l'adozione della delibera di surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.</p> <p>3. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.</p> <p>4. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19/03/1990 nr. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18/01/1992 nr. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La</p>